

Decreto 6 dicembre 2012

“Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle limitazioni e divieti di circolazione fuori dai centri abitati, per i veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, per l'anno 2013, per i seguenti giorni:

- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
- 1° gennaio dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- 29 marzo dalle ore 14,00 alle ore 22,00;
- 30 marzo dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
- 1° aprile dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- 2 aprile dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
- 25 aprile dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- 1° maggio dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- 6 luglio dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 13 luglio dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 20 luglio dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 27 luglio dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 2 agosto dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
- 3 agosto dalle ore 00,00 alle ore 23,00;
- 9 agosto dalle ore 14,00 alle ore 23,00;
- 10 agosto dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 15 agosto dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 17 agosto dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 24 agosto dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 31 agosto dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- 31 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
- 1° novembre dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- 20 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
- 21 dicembre dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
- 25 dicembre dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- 26 dicembre dalle ore 08,00 alle ore 22,00.

Deroghe

Tali divieti non si applicano per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari, forze di polizia o con targa CRI (Croce rossa italiana), per necessità di servizio;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per urgenti motivi di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», per conto delle amministrazioni comunali, purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dalla stessa amministrazione;
- e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti esclusivamente ai servizi postali, ai sensi del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261, in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dallo stesso Dipartimento;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi essenziali destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione;
- m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
 - giornali, quotidiani e periodici;
 - prodotti per uso medico;
 - latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Codice della strada e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 461;
- o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
- p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
- r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonchè i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Il divieto, infine, non si applica:

1. ai veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purchè il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
2. ai veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purchè tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
3. ai trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Ulteriori deroghe sono previste dagli articoli 4 e 5 del decreto in esame.

Le autorizzazioni alla circolazione in deroga sono rilasciate, previa richiesta, dalla Prefettura della provincia di partenza, ovvero dalla Prefettura ove ha sede l'impresa che effettua il trasporto.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal presente decreto, il Prefetto dovrà emanare le relative ordinanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada.

Sanzioni

Per le violazioni ai divieti di circolazione si applicano le seguenti sanzioni stabilite dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da € 398,00 a € 1.596,00 (salvo aggiornamento biennale dal prossimo 1° gennaio 2013);
- sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e sospensione della carta di circolazione da 1 a 4 mesi.

L'agente accertatore, ai sensi dell'art. 217 del C. D. S., dovrà procedere al ritiro immediato della carta di circolazione, facendone menzione nel verbale di contestazione, inviandola entro 5 giorni,

unitamente a copia del verbale, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'emanazione del provvedimento di sospensione.

Contestualmente, l'agente, ai sensi dell'art. 218 del C. d. S., dovrà procedere al ritiro immediato della patente di guida, facendone menzione nel verbale di contestazione, inviandola entro 5 giorni, unitamente a copia del verbale, alla Prefettura del luogo della commessa violazione.

Infine, ai sensi del citato art. 6, comma 15, del C. d. S., l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino al termine del divieto di circolazione. Il veicolo dovrà essere lasciato in sosta in un luogo ove non provochi intralcio, facendone menzione nel verbale di contestazione. Il conducente è responsabile del veicolo e del relativo carico durante tale periodo di sosta.

Qualora le predette disposizioni non sono osservate, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sarà elevata da 2 a 6 mesi.

C. te Michele Pezzullo